

COMUNE DI PETRALIA SOPRANA

Piazza del Popolo

90026 Petralia Soprana - Provincia di Palermo

Tel.0921/684120 * Fax.0921/640491

Settore III "Servizi Sociali"

REGOLAMENTO MODALITÀ DI EROGAZIONE CONTRIBUTI

ART.13 - L.R. 30.04.91 n.10.

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE.

ART.1

Ai sensi dell'art.13 della L.R. 15.05.91 n.10 e dell'art.3 della L.R. 9.05.86 n.22, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici, associazioni e persone sono subordinate alla effettiva osservanza dei criteri e delle modalità predeterminate dal presente regolamento cui dovranno ispirarsi i singoli provvedimenti relativi agli interventi.

ART.2

Il Comune riconosce nella pratica sportiva, nella promozione delle iniziative a carattere culturale, artistico, religioso, folkloristico, sociale, didattico, scientifico, attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo per il miglioramento della qualità della vita, per lo sviluppo sociale e civile della collettività locale.

Il Comune, inoltre, per rimuovere le cause che determinano disagio economico e per favorire la libera ed autonoma realizzazione della persona umana esplica il servizio di assistenza economica a favore di persone e di nuclei familiari che versano in particolari condizioni o stati di disagio.

ART.3

Per il perseguimento sia in forma diretta che indiretta delle finalità di cui all'articolo precedente nell'ambito della comunità locale sono istituiti, compatibilmente con le risorse finanziarie, disponibili, appositi capitoli di bilancio.

ART.4

I contributi previsti dal presente regolamento sono concessi:

- ▶ A società sportive per attività sportive;
- ▶ Alla Pro-Loco, al Comitato organizzatore della Festa del Patrono, ad associazioni e circoli culturali senza finalità di lucro che siano legalmente costituiti;
- ▶ A scuole per viaggi di istruzione e finalità didattiche ;
- ▶ A cittadini singoli o a nuclei familiari residenti nel Comune per il superamento di impreviste ed eccezionali situazioni che richiedono un intervento urgente.

ART. 5

I contributi sono ordinari e straordinari.

- ▶ I primi vengono concessi per assicurare l'ordinaria e normale attività dei soggetti di cui al precedente art.4 sub.1 e 2.
- ▶ I secondi possono venire erogati per fatti o manifestazioni non ricorrenti periodicamente per il soddisfacimento di particolari necessità e gratificazioni o per iniziative con determinate finalità speciali, istruttive o ricreative. Data l'eccezionalità dei contributi devono essere presentati in data antecedente a quella prevista per lo svolgimento delle iniziative indicate

ART.6

La Giunta Municipale ,su proposta dell'Assessore al ramo, previo esame della regolarità delle domande e della documentazione prodotta,provvede ,con deliberazione, alla erogazione dei contributi.

TITOLO II - CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI ED ASSOCIAZIONI.

ART.7

Per la concessione dei contributi ai soggetti di cui ai nn.2 e 3 dell'art.4, i richiedenti devono presentare la seguente documentazione:

- ▶ Istanza con la quale il Presidente dell'Associazione o del Comitato e della Istituzione o il Capo della scuola chiede di essere ammesso alla concessione del contributo e dichiara altresì di essere a conoscenza delle norme che regolano tale concessione;
- ▶ Relazione analitica dell'attività o dell'iniziativa da svolgere;
- ▶ Indicazione della spesa presunta necessaria per la realizzazione dell'attività o iniziativa da svolgere;
- ▶ per la Pro-Loco, le Associazioni e i Circoli culturali copia dell'atto costitutivo e indicazione del Legale Rappresentante.

ART.8

Per la concessione dei contributi ordinari per attività sportive, le società sportive devono presentare i seguenti documenti:

- ▶ Istanza con la quale il Presidente chiede di essere ammesso alla concessione del contributo e dichiara altresì che la Società dallo stesso rappresentata è regolarmente affiliata alla Federazione Sportiva di appartenenza per l'anno cui si riferisce il contributo e di essere a conoscenza delle norme che regolano tale concessione;
- ▶ Copia fotostatica dell'atto costitutivo delle società sportive con allegato statuto o documentazione equipollente, dai quali si evinca la non finalità di lucro della stessa. Per le società che nel passato hanno fruito di contributi possono far riferimento al documento già in possesso dell'Ente.
- ▶ Relazione analitica con le seguenti indicazioni:
 - a) Campionato al quale partecipano;
 - b) Impianto sportivo in cui viene svolta l'attività;

- c) Calendario delle gare;
- d) Bilancio preventivo delle attività sportive, delle entrate e delle uscite sottoscritto dal Legale Rappresentante; Tra le entrate dovranno essere compresi gli eventuali contributi elargiti dal Coni, dalla Federazione Sportiva, da Enti pubblici e da privati.

ART.9

Le istanze con la prescritta documentazione dirette ad ottenere la concessione dei contributi ordinari debbono essere presentate a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno antecedente quello cui i contributi si riferiscono.

ART.10

Non saranno prese in esame quelle istanze la cui documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto nei rispettivi articoli contenuti nel presente regolamento e qualora entro il termine di giorni 10 dall'invito dell'Amministrazione non venga prodotta eventuale documentazione integrativa.

Sono parimenti esclusi dai contributi straordinari quei soggetti che non hanno reso il conto di precedenti contributi nei termini e con le modalità previste dal successivo art.12.

ART.11

Nella determinazione a ripartizione della spesa, la Giunta Municipale, dovrà tenere conto dei seguenti elementi di valutazione:

a) se trattasi di contributi ordinari per attività sportive

- ▶ il livello di partecipazione ai vari campionati o tornei nazionali, regionali o provinciali;
- ▶ la categoria o serie di partecipazione del campionato o torneo;
- ▶ la partecipazione ai vari campionati giovanili;
- ▶ la istituzione di centri di avviamento allo sport;
- ▶ lo svolgimento di iniziative promozionali;
- ▶ i risultati agonistici conseguiti;

b) se trattasi di contributi ordinari per attività culturali, ricreative ecc.

- ▶ la quantità e /o la qualità di attività, iniziative, manifestazioni promozionali di rilievo organizzate e portate a termine;
- ▶ l'importanza, il ruolo, il peso sociale che ha l'associazione, l'istituzione ecc. nella comunità.

c) se trattasi di contributi straordinari

- ▶ l'impegno finanziario occorrente;
- ▶ la rilevanza sociale della manifestazione o l'iniziativa è in grado di suscitare nella comunità locale;
- ▶ la risonanza ed il grado di richiamo esterno che possono essere suscitati.

ART.12

I contributi ai soggetti di cui all'art.4 sub.2 e 3, verranno erogati in due soluzioni:

- ▶ la prima pari al 50% dell'ammontare del contributo stabilito, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di concessione;
- ▶ la seconda, a saldo, a conclusione dell'attività o delle iniziative indicate nella domanda,

dopo la presentazione di una dettagliata relazione che illustri l'attività svolta, l'entità della relativa spesa documentata da pezze giustificative e di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art.20 della legge 4.01.68 n.15, con la quale si dichiara l'entità di eventuale contributi erogati da qualsiasi altro ente.

I contributi a società sportive per attività sportive (art.4 sub.1) verranno erogati in due soluzioni:

- ▶ la prima pari al 50% dell'ammontare del contributo stabilito entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di concessione;
- ▶ la seconda, a saldo, a conclusione dell'attività e delle iniziative indicate nella domanda, dopo la presentazione della seguente documentazione:
- ▶ dettagliata relazione che illustri l'attività svolta e l'entità della relativa spesa documentata da pezze giustificative;
- ▶ attestazione della federazione sportiva di appartenenza dalla quale risulti l'attività sportiva svolta dalla Società ed i risultati conseguiti;
- ▶ certificato di affiliazione alla federazione sportiva di appartenenza per l'anno cui si riferisce il contributo;
- ▶ bilancio consuntivo analitico delle attività sportive, delle singole entrate e dalle spese sostenute, vistato dalla Federazione;
- ▶ dichiarazione in bollo sottoscritta dal Legale Rappresentante, resa ai sensi dell'art.20 della L.4/1/68 n.15, con la quale si attesti l'entità di eventuali contributi di qualsiasi genere concessi da Enti pubblici e privati si dichiara altresì, che tutte le spese riportate nel bilancio consuntivo siano documentati da titoli giustificativi.

ART.13

Ai richiedenti dei contributi verrà data comunicazione dell'accoglimento o diniego dell'istanza. Per i contributi straordinari la comunicazione di accoglimento o diniego dovrà essere data entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

ART.14

L'Amministrazione Comunale potrà ridurre o revocare con apposito atto deliberativo proporzionalmente ed isindacabilmente l'importo del contributo promesso al verificarsi delle seguenti cause:

- a) ove non riconoscesse raggiunte le finalità dell'attività della iniziativa per le quali il contributo è stato richiesto;
- b) nel caso in cui l'attività svolta e i risultati conseguiti non corrispondano a quanto dichiarato nella relazione analitica allegata all'istanza di concessione del contributo;
- c) al verificarsi delle suddette condizioni può richiedere il rimborso della somma già erogata.

ART.15

Per la liquidazione dei contributi concessi il beneficiario dovrà dichiarare, ai fini dell'applicazione delle ritenute d'acconto previste dal D.P.R. 600/73, se l'attività del soggetto, cui il contributo è destinato, sia da configurarsi o meno come svolta nell'esercizio di un'attività d'impresa, intesa quest'ultima come impresa commerciale, quale risulta dall'art.15 del D.P.R. n.597/73, in tal caso dovrà essere comunicato il numero del relativo codice fiscale.

Ove il soggetto beneficiario dovesse ritenere di non rientrare tra quelle previste dalla legge ai fini della ritenuta d'acconto di cui sopra, allora è tenuto a produrre apposita dichiarazione sotto la

sua responsabilità, attestante di non essere soggetto alla ritenuta d'acconto di cui al secondo

sua responsabilità, attestante di non essere soggetto alla ritenuta d'acconto di cui al secondo comma dell'art.28 del D.P.R. n.600/73, non avendo natura di impresa lo svolgimento di attività commerciale neppure in via marginale e non perseguendo scopi di lucro.

ART.16

Tutti i contributi erogati dall'Amministrazione Comunale non danno diritto di continuità per gli anni successivi.

ART.17

L'Amministrazione Comunale si riserva di esercitare, a mezzo di propri funzionari o in qualsiasi altro modo previsto dalla legge, ogni controllo in ordine alle dichiarazioni rese dal richiedente relativamente all'attività svolta, al raggiungimento degli scopi per i quali il contributo è stato concesso.

TITOLO III - CONTRIBUTI A FAVORE DEI CITTADINI O NUCLEI FAMILIARI.

ART. 18

E' istituito presso il Comune di Petralia soprana il servizio di assistenza economica , esplicito in favore di persone e di nuclei familiari che versano il condizioni di disagio economico , in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare, ai sensi dell'art.3 della L.R. 9.05.86 n.22.

ART.19

Per la concessione dei contributi ai soggetti di cui all'art.4 sub 4 del presente regolamento e per la determinazione della prestazione si fa richiamo al " Regolamento assistenza economica" allegato alla deliberazione n.168 del 14.09.89 del Consiglio Comunale legittimata il 19.10.89 con dec. n.54257/57737 ed alla " Integrazione " approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.105 del 13.07.90 legittimata il 29.08.90 con atto n.49356/49410 , le quali , nelle parti riguardanti la concessione di contributi e sussidi fanno parte integrante del presente Regolamento.

ART.20

La Giunta Municipale su proposta dell'Assessore delegato al ramo e dell'Ufficio di Servizio Sociale, previo esame della regolarità della domanda e della documentazione prodotta o della relazione dell'operatore sociale, provvede, con deliberazione , alla erogazione dei contributi.

ART.21

Sono previste forme di assistenza economica straordinaria , anche integrativa, degli interventi indicati dalla L.R. 22/86, comunque idonee a sostenere il cittadino che trovasi in eccezionale situazione di insufficienza economica.

ART.22

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta pubblicazione di giorni 15 consecutivi all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 197 dell'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali nella Regione Siciliana.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE

ART.23

Nella prima applicazione del presente Regolamento , saranno prese in considerazione tutte le istanze tendenti ad ottenere la concessione di contributi per l'anno 1991 pervenute alla data di entrata in vigore del presente regolamento , la cui documentazione dovrà essere conforme a quanto prescritto nel presente ed eventualmente in tal senso integrato.Per l'anno 1992 le istanze suddette potranno essere presentate entro il 31 dicembre 1991.